



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 04 - POLITICHE ATTIVE, SUPERAMENTO DEL PRECARIATO E
VIGILANZA ENTI**

Assunto il 08/06/2020

Numero Registro Dipartimento: 1999

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6208 del 10/06/2020

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO E AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ LIBERA DI FORMAZIONE
PROFESS.LE ART.40 L.R. 18/85 PER IL PROFILO DI "OPERATORE PER L'ASSISTENZA DI
BASE" AGENZIA FORMATIVA "CE.R.FO.P. - CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA RICERCA E
CONSULENZA " SEDE DI CARIATI (CS) IN MODALITÀ FAD..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

VISTI:

- la Legge del 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione professionale”;
- la L.R. n. 18 del 19 aprile 1985 recante “Ordinamento della formazione professionale in Calabria”, ivi comprese le attività libere ai sensi dell’art.40;
- la D.G.R. n. 3325 del 04/8/1986 avente in oggetto “Adozione regolamento Legge Regionale 19 aprile 1985 n.18”;
- la L.R. n. 34 del 12/08/2002 “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”;
- la L.R. n.14 del 22 giugno 2015 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56”, con la quale la Regione Calabria, nell’ambito delle proprie competenze, ha riassunto le funzioni in materia di Formazione Professionale a suo tempo trasferite alle Amministrazioni Provinciali sulla base della L.R. 34/2002 e ss.mm. e ii.;
- la L.R. n. 7 del 13/05/1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l’art. 28 che individua i compiti e le responsabilità del Dirigente con funzione di Dirigente Generale;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/99 avente ad oggetto “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione”, come modificato con successivo D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della G.R. – Approvazione Revoca della Struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.e.i.”;
- la D.D.G. n.512 del 31/10/2019 recante “Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con DGR n. 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione Dirigenti”;
- la D.D.G. n.513 del 31/10/2019 recante “Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con DGR n. 63 e s.m.i. “Assegnazione d’ufficio dei Dirigenti”;
- la Delibera Giunta Regionale n. 89 del 15/05/2020 ad oggetto: Individuazione Dirigenti Generali Reggenti dei Dipartimenti della Giunta Regionale dell'Autorita' di Audit , della Stazione Unica Appaltante;
- la Delibera Giunta Regionale n. 91 del 15/05/2020 ad oggetto: “Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche alla Delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.”;
- il D.P.G.R. n. 58 del 18 maggio 2020, con il quale è stato conferito l’incarico, al Dott. Roberto Cosentino, di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”;
- la nota n 377398 del 08/11/2019, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento L.F.P.S., che ha conferito l’incarico di responsabile di procedimento al Dott. Giampaolo Bevilacqua per la gestione del procedimento relativo alle autorizzazioni dei corsi liberi ai sensi degli artt. 40 e 41 della L.R. 18/1985 da realizzarsi nell’ambito del bando dote lavoro, approvato con il richiamato D.D.G.12951/2017, trattandosi di competenze del settore n. 4 “Politiche Attive, superamento del precariato e Vigilanza enti”;

Tenuto conto che con D.D. n. 14003 del 13.11.2019 per il Settore 4” Politiche attive, Superamento del precariato e Vigilanza Enti” non è stato individuato alcun Dirigente, e pertanto, ex lege, le funzioni vengono svolte dal Dirigente Generale Reggente;

Considerato che:

- con la D.G.R. n. 215 del 13/06/2016, è stato istituito il Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze;
- con il D.D.G. n. 11879 del 10/10/2016, sono stati approvati i contenuti descrittivi delle figure professionali del Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze, i quali “...omissis.. costituiscono il riferimento unico per le qualificazioni professionali rilasciate sul territorio regionale e per la validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite.....omissis.....”;
- con il D.D.G. n.14526 del 24/11/2016, sono stati approvati gli standard formativi sperimentali per la progettazione e l’erogazione dei percorsi formativi.
- con il D.D.G. 12951 del 22/11/2017 è stato approvato l’avviso Pubblico “Dote Lavoro e Inclusione Attiva”; in particolare all’ “Articolo 8- struttura dote lavoro” al comma 1 si prevede la realizzazione anche di voucher formativi (dotisti) per coloro che intendono usufruire di un sostegno diretto alla frequenza di attività formative in determinati Enti Accreditati presso la Regione Calabria, anche finalizzata alla creazione d’impresa;

- con l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome - approvato nella seduta del 31 marzo 2020 della Conferenza delle Regioni- recante deroga temporanea alle Linee guida approvate dalla Conferenza stessa il 25 luglio 2019 in materia di fad/e-learning, applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica Covid 19, il ricorso a modalità FAD/e-learning è esteso al 100% del monte ore relativo alla formazione teorica, di cui: fino al 30% con modalità sincrone/asincrone e il restante 70% in lezioni interattive in "diretta";
- per effetto delle funzioni riassunte dalla Regione Calabria in materia di Formazione Professionale, in virtù della Legge Regionale 14/2015 di cui in premessa, occorre, tra l'altro, dare corso all'espletamento delle procedure amministrative afferenti alle attività libere di cui all'art. 40 della L. R.18/85.

Vista l'istanza presentata dall'Ente di formazione **"CE.R.FO.P. - Centro di Assistenza Tecnica Ricerca e Consulenza"**, acquisita con Pec del 24/04/2020, in atti, diretta ad ottenere il riconoscimento del corso di formazione di "Operatore per l'assistenza di base".

Rilevato che il RUP, alla stregua dell'istruttoria compiuta, che si ratifica con la sottoscrizione in calce al presente decreto, ha preliminarmente accertato che:

- sotto il profilo strutturale l'Agenzia Formativa "CE.R.FO.P. - Centro di Assistenza Tecnica Ricerca e Consulenza", con Decreto del 26/10/2017 n. 11823 definitivo, previo espletamento delle procedure previste dal Regolamento approvato con delibera G.R. n. 872 del 29/12/2010 e s.m.i., è stata accreditata definitivamente per la sede formativa di Via Magenta, snc Cariatì (CS), per complessive ore annue n.3120 di cui n. ore 1560 per la macrotipologia Formazione Superiore e n.18 allievi;
- la figura professionale denominata **"Operatore per l'assistenza di base"**, codificata con il n.446, è regolarmente inserita nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze, approvato con D.D.G. n.11879 del 10/10/2016;
- il progetto formativo, finalizzato al conseguimento di un attestato di qualifica professionale di livello 3 EQF, è conforme ai contenuti descrittivi richiesti per tale figura professionale, di cui al richiamato D.D.G. 11879/2016;
- lo standard generale di erogazione del progetto formativo è adeguato ai parametri stabiliti dal D.D.G. n.14526/2016, relativamente ai requisiti minimi d'ingresso, alla durata, alla ripartizione del monte ore e alle caratteristiche minime delle professionalità riferite alle corrispondenti tipologie previste dal Repertorio regionale, gruppo livello A (Operatore);
- il finanziamento necessario per lo svolgimento dei corsi è a carico totale dei partecipanti, beneficiari di un voucher (*dote lavoro*), in coerenza con quanto previsto dall'art. 40 della ripetuta L.R. 18/85;
- l'ente formativo accetta di sottoporsi, durante lo svolgimento dell'attività formativa, al controllo della Regione Calabria, ovvero al controllo, attraverso la comunicazione da parte dell'Ente del web link, attraversa la quale verrà svolta la formazione in FAD;
- dalla documentazione in atti risulta la sussistenza di adeguata capacità organizzativa oltre che, come da *curricula* allegati, di un corpo docente in possesso delle necessarie professionalità per lo svolgimento dell'attività didattica formativa;

Atteso che e' fatto obbligo all'ente di:

- trasmettere al competente Settore 2 "Formazione e Istruzione Professionale, Accreditamento, Servizi Ispettivi, Funzioni Territoriali", entro dieci giorni precedenti l'avvio dell'attività formativa, la documentazione in originale di seguito elencata, anticipando la stessa a mezzo Pec:
 - dichiarazione resa dal Legale Rappresentante, dell'Agenzia Formativa "CE.R.FO.P.", resa ai sensi dell'Accordo fra le regioni e le Province autonome - approvato nella seduta del 31 marzo 2020 della Conferenza delle Regioni- recante deroga temporanea alle Linee guida approvate dalla Conferenza stessa il 25 luglio 2019 in materia di fad/e-learning, applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica Covid 19, nella quale si attesta la data a partire dalla quale, la FAD si svolgerà in modalità asicrona fino al raggiungimento del 30% previsto e la data a partire dalla quale il corso si svolgerà in modalità sincroma tramite piattaforma Moodle in virtual class fino all'eventuale raggiungimento del 70%;
 - documento illustrativo del servizio in modalità FAD, specificando i moduli che realizzeranno gli obiettivi di apprendimento del progetto, elenco allievi e copia delle domande di iscrizione corredate dai documenti di riconoscimento e codici fiscali dei medesimi allievi;
 - calendario delle lezioni in virtual class con i docenti impegnati al corso in FAD;

- comunicazione del web link per poter accedere alla piattaforma Moodle dell'Agenzia Formativa "CE.R.FO.P", con le credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell'Ufficio Regionale responsabile dei controlli, indicando l'username e la password;
- sottoporsi al controllo dell'Amministrazione Regionale sotto forma di attività ispettive e di vigilanza preordinate ad accertare la corretta e conforme attuazione dell'attività formativa;
- comunicare al Settore 2 Formazione e Istruzione Professionale, Accreditamento, Servizi Ispettivi, Funzioni Territoriali le eventuali variazioni relative alla gestione ed organizzazione del corso (inizio attività, calendario didattico, sostituzioni docenti, personale amministrativo, chiusura attività, etc.);
- trasmettere, altresì, al Settore Formazione e I.P. - *attività corsi liberi L.R. 18/85 art.40*, i dati relativi al monitoraggio fisico-procedurale, secondo apposito modello che verrà inoltrato all'agenzia subito dopo l'avvio dell'attività formativa *de quibus*;
- accertare preliminarmente il possesso, da parte degli allievi partecipanti, dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente in materia, obbligatori per l'ammissione al corso formativo di che trattasi;
- verificare la conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, da parte degli allievi stranieri, che consenta loro di partecipare attivamente al percorso formativo, attraverso la somministrazione di un test d'ingresso le cui risultanze dovranno essere debitamente conservate dall'ente formativo;
- portare a termine l'attività corsuale, anche in caso di riduzione degli iscritti e senza oneri aggiuntivi a carico dell'utenza rimasta.

Dato atto che:

- è facoltà dell'agenzia formativa, previo rispetto del numero massimo di allievi previsto con decreto di accreditamento e purché non sia stato svolto più del 25% del monte ore complessivo autorizzato, di ammettere nuovi allievi, mediante assunzione diretta di responsabilità a firma del Legale Rappresentante dell'Ente che attesti la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell'allievo, nel rispetto della normativa di riferimento, fermo restando l'obbligo di comunicarne l'ammissione al Settore competente, il quale, qualora rilevi il venir meno dei requisiti richiesti, ne dispone il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione;
- a conclusione dell'iter formativo, l'Amministrazione Regionale rilascerà ai partecipanti che abbiano regolarmente frequentato almeno il 70% del monte ore/corso, previo esame finale da svolgersi ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 18/85, l'Attestato di Qualifica Professionale per "Operatore per l'assistenza di base"(446); valido su tutto il territorio nazionale;
- il finanziamento per lo svolgimento del corso è a totale carico dei partecipanti e, pertanto, ai sensi della richiamata L.R. n. 18/85, non può sorgere per l'Ente Gestore, né per terzi, diritto alcuno al riconoscimento di contributi e finanziamenti regionali, ovvero da parte di altri enti pubblici.

Preso atto che è stata trasmessa al Settore competente dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente formativo, ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 45,46, 47, sul possesso dei requisiti di cui all'art.1 Legge 190 del 6 novembre 2012 e ss.mm.ii.

Accertata, sulla base dell'istanza presentata e della documentazione ivi allegata dall'ente di formazione:

- della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dalle disposizioni di legge vigenti in materia;
- dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'attività formativa che l'agenzia si propone di realizzare.

Dato atto che l'Amministrazione regionale ha provveduto ad inoltrare richiesta tramite il servizio Banca Dati Nazionale Unica, con PR_CSUTG_Ingresso_0111474_20191210, in atti, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159, con espressa riserva di revoca dell'autorizzazione in caso di esito positivo.

Atteso che che il presente decreto non comporta oneri di spesa sul bilancio regionale.

Vista l'attestazione di regolarità procedurale resa dal Responsabile del Procedimento che, alla luce dell'istruttoria compiuta in atti, ha constatato la sussistenza delle condizioni propedeutiche all'accoglimento dell'istanza in argomento ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di:

- **riconoscere** la proposta formativa presentata dall'Agenzia Formativa "CE.R.FO.P. - Centro di Assistenza Tecnica Ricerca e Consulenza", Sede Legale in Via Magenta, snc Cariatì (CS), Sede Formativa in Via Magenta, snc Cariatì (CS), in quanto conforme alle disposizioni vigenti;

- **autorizzare**, conseguentemente, ai sensi dell'art. 40 della L. R. 18/85, l'Agenzia Formativa "CE.R.FO.P. - Centro di Assistenza Tecnica Ricerca e Consulenza", Sede Legale e sede formativa in via Magenta, snc- 87063 Cariati (CS), C. F/partita IVA 02118400783, a svolgere l'attività formativa n° 8 Edizione per "**Operatore per l'assistenza di base**", secondo i seguenti parametri:
 - Denominazione Figura "Operatore per l'assistenza di base"(446)
 - Livello 3 EQF;
 - Settore di riferimento: Servizi socio-sanitari (42);
 - Ambito di Attività: Produzione di beni e servizi;
 - Livello di complessità: Gruppo livello A;
 - Sede formativa: Via Via Magenta, snc Cariati (CS), ;
 - Numero massimo di allievi: 18;
 - Monte ore globale di frequenza: Ore 600;
 - Onere Allievo (*rectius:retta*) massimo ammissibile Euro 4.000,00 (*quattromila/00*);
 - Requisiti minimi d'ingresso: Assolvimento diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale o proscioglimento;
 - Almeno 25% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali devono essere erogate da esperti del mondo del lavoro: con titolo universitario e almeno tre anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento o con titolo di istruzione di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento.
- **fare obbligo** all'Ente di formazione di trasmettere al Settore competente la documentazione elencata nella parte in narrativa entro i dieci giorni precedenti all'avvio dell'attività formativa, nonché di rispettare le prescrizioni contenute nel presente decreto;
- **stabilire** che, in considerazione dei termini di validità delle autocertificazioni prodotte, l'attività formativa autorizzata dovrà essere avviata entro sei mesi dalla data di notifica del presente atto, diversamente sarà necessaria una nuova autorizzazione;
- **revocare**, con provvedimento del Dirigente del Settore Formazione e I.P, l'autorizzazione di che trattasi, qualora si rilevi, ai sensi dell'art.40, comma 4, della L.R. n°18/85, il venir meno di uno dei requisiti richiesti o di accertate irregolarità attinenti lo svolgimento dell'attività;
- **notificare**, a cura del RUP, il presente atto all'Agenzia Formativa CE.R.FO.P" Centro di Assistenza Tecnica Ricerca e Consulenza, Sede Legale in Via Magenta, snc Cariati (CS);
- **dare atto** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale, innanzi al TAR Calabria (o giudice ordinario) entro 60 giorni dalla notifica e, in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 gg. dalla notifica dello stesso;
- **provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- **provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

BEVILACQUA GIAMPAOLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale Reggente

COSENTINO ROBERTO

(con firma digitale)